

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFE, PROMOZIONE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO IN QUALITA' DI CONSERVATORE

Alle Imprese interessate

Oggetto: Cancellazione di n. 193 imprese individuali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 e dell'art. 40, comma 1, e ss.mm e ii.

Premesso che:

- l'art. 2 del DPR 247/2004 recita quanto segue: *“Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”*;
- l'art. 40, comma 1, del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 stabilisce: *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore”*;

Considerato che:

- l'ufficio ha rilevato n. 193 imprese individuali nelle condizioni previste dal sopra richiamato art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;
- la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è stata notificata agli interessati, mediante pubblicazione nell'Albo camerale per 15 giorni, dal 17 luglio al 1° agosto ultimi scorsi, unitamente all'elenco delle imprese interessate;
- le imprese indicate in elenco non hanno presentato, entro il termine di 45 giorni successivi alla pubblicazione del suddetto avviso di avvio (31 agosto u.s.) alcuna istanza di riattivazione o alcuna osservazione giustificativa del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Imprese;
- il provvedimento di cancellazione è di competenza del Conservatore, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

Visti:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7.12.1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;
- l'art. 2 del DPR n. 247/2004;

- l'art. 40, comma 1, del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120;

DISPONE

per le ragioni indicate in premessa, di cancellare dal Registro delle Imprese n. 193 imprese individuali di cui all'elenco allegato (Allegato 1).

Il presente provvedimento è notificato mediante pubblicazione per 15 giorni nell'Albo on line della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.

Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso al Giudice del Registro nel termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Tale ricorso dovrà essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Cagliari, trasmettendone una copia per conoscenza a questo Ufficio.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe,
Promozione economica, Regolazione del mercato
in qualità di Conservatore
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)